R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice (relatore)
Guido Tarantelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **24087** del registro di Segreteria, relativo al **conto giudiziale n. 42493** e al **conto giudiziale n. 42494** resi da Alfredo Lucente (c.f. LCNLRD60P18D236I), quale agente contabile del Comune di Cutro (KR) aventi ad oggetto la riscossione dei diritti sui servizi demografici nell'esercizio finanziario 2023;

- esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
- all'udienza dell'11.06.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario, dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi l'agente contabile e il Pubblico Ministero, che concludevano come da verbale in atti;

FATTO e DIRITTO

1. Con relazione n. 187/2024, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente

a oggetto i conti giudiziali n° 42493 e 42494 resi dall'agente contabile del Comune di Cutro, Alfredo Lucente, aventi ad oggetto la riscossione dei diritti sui servizi demografici nell'esercizio finanziario 2023. In particolare, il Magistrato designato ha dichiarato che "Prima di procedere all'esame nel merito della gestione, va affrontata la questione relativa alla sufficienza – ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. - dei dati contabili contenuti nei documenti depositati dal Sig. Alfredo Lucente" perché "Nella fattispecie in esame è acclarato che l'agente contabile non ha reso il conto giudiziale per la parte relativa alle somme entrate nelle casse dell'Ente con strumenti diversi dal contante". Ha, pertanto, concluso che, poiché il conto giudiziale deve necessariamente essere ostensivo del completo esame di tutte le attività di riscossione, "qualunque sia stata la modalità di pagamento operata", i conti giudiziali n. 42493 e n. 42494 non presentano i richiesti requisiti di "sufficienza" necessari per il loro esame e devono essere dichiarati improcedibili.

2. Con decreto presidenziale n. 289 del 12 novembre 2024, regolarmente comunicato, unitamente alla relazione di irregolarità, all'amministrazione interessata, all'agente contabile e al Procuratore regionale, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza pubblica dell'11 giugno 2025.

3. All'udienza pubblica dell'11 giugno 2025, sentiti l'agente e il

Pubblico ministero, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. La relazione del Magistrato designato è meritevole di condivisione, nei termini di seguito esposti.

Come è noto, l'art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che "Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.". La disposizione sopra richiamata introduce un'ampia fattispecie soggettiva dell'agente contabile dell'ente locale, individuandola non solo nel tesoriere dell'ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. È, altresì, noto che per "maneggio di danaro pubblico" non si intende solo la "materiale detenzione" ma la "disponibilità di denaro" e che, pertanto, una siffatta disponibilità sussiste indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata (nel caso in esame, per la riscossione).

Sul punto, questa Corte ha più volte osservato, infatti, che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana,

sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l'espressione "maneggio di danaro pubblico" deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell'amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA et cetera). In caso contrario, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto. Appare, peraltro, evidente che l'agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale per l'intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente a titolo di diritti, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non via sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall'inizio alla fine. Per tali ragioni, i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.

Le conclusioni del Magistrato designato sono, quindi, condivise dal Collegio con riguardo ai conti giudiziali che si limitano a

descrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e non anche a quelle dematerializzate.

Più in generale, è possibile affermare che (a) i conti giudiziali rispetto ai quali vi è l'attestazione che tutte le riscossioni nell'esercizio considerato sono avvenute unicamente per contanti, sono chiaramente procedibili; (b) i conti giudiziali rispetto ai quali vi è l'attestazione che non ci sono state riscossioni né per contanti, né con strumenti telematici, sono da considerare regolari in quanto hanno un saldo finale pari a zero; (c), i conti giudiziali rispetto ai quali viene attestata la riscossione per contanti limitatamente a un determinato periodo temporale nell'esercizio considerato, ma non quella relativa ai pagamenti dematerializzati per il restante periodo d'esercizio, sono da considerare improcedibili; (d) infine, ugualmente improcedibili sono da considerarsi quei conti per i quali è attestato il pagamento unicamente in maniera dematerializzata.

Calando tali considerazioni sui conti giudiziali n. 42493 e n. 42494, essi, avendo l'agente attestato che il pagamento dei servizi demografici è avvenuto unicamente in maniera dematerializzata, devono essere dichiarati improcedibili.

Va infine evidenziato che i conti dichiarati improcedibili devono nuovamente essere compilati dall'agente contabile (con la esaustiva descrizione dell'intera gestione nei termini sopra indicati, e devono, quindi, essere presentati all'amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e

da quest'ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale, sicché, in caso di mancata nuova compilazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c..

5. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c..

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sui conti giudiziali n. 42493 e n. 42494 - aventi ad oggetto la gestione contabile di Lucente Alfredo, agente della riscossione servizi demografici del Comune di Cutro per l'esercizio finanziario 2023 - li dichiara improcedibili.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi — Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositato in data 22/07/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente